

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

PREMESSA

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*) e del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

Il presente Regolamento fa parte integrante dei Regolamenti e del PTOF del Polo Scientifico Tecnologico Professionale "E. Fermi – G. Giorgi" di Lucca (di qui in avanti denominato Istituto).

DEI DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Doveri dello studente

PRINCIPI GENERALI

2. Finalità dei provvedimenti disciplinari
3. Libertà di opinione
4. Disposizione espressa
5. Effetti della sanzione
6. Maggiore età

DELLE SANZIONI IN GENERALE

7. Ambito di competenza
8. Sanzioni disciplinari e sanzioni accessorie
9. Organi competenti
10. Comunicazioni
11. Esecuzione della sanzione
12. Riservatezza della sanzione
13. Estinzione della sanzione
14. Testimonianza e prova
15. Autotutela

DELLE VIOLAZIONI IN GENERALE

16. Elemento psicologico della violazione
17. Gravità della violazione
18. Caso fortuito, forza maggiore, costringimento fisico
19. Concorso di violazioni
20. Violazione tentata
21. Circostanze aggravanti
22. Recidive continuative
23. Limitazione di severità
24. Circostanze attenuanti
25. Sanzioni e frequenza
26. Prescrizione
27. Conversione della sanzione
28. Attività di conversione della sanzione

DELLE VIOLAZIONI IN PARTICOLARE

29. Rispetto delle regole
30. Turpiloquio
31. Turbativa delle lezioni e interruzione del servizio scolastico
32. Azioni pericolose
33. Atti osceni
34. Distruzione e falsificazione di documenti, atti, procedure
35. Falsa testimonianza e favoreggiamento
36. Identità personale, tutela del copyright e della privacy

- 37. Violazione informatica
- 38. Danneggiamento
- 39. Furto
- 40. Oltraggio, calunnia, diffamazione
- 41. Molestia, minaccia, percosse, violenza
- 42. Violazioni di particolare gravità
- 43. Altre violazioni

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 44. Avvio del procedimento disciplinare
- 45. Istruttoria
- 46. Irrogazione della sanzione
- 47. Comunicazione della sanzione

DELL'IMPUGNAZIONE

- 48. Organo di garanzia
- 49. Impugnazione

DEI DOVERI DEGLI STUDENTI

Articolo 1 Doveri dello studente

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti le violazioni dei doveri scolastici in elenco all'art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*) e al presente Regolamento.

1. Gli studenti sono tenuti a esprimere la propria individualità interagendo in maniera costruttiva con la comunità scolastica, che fonda il suo progetto e la sua azione educativa sui valori della libertà di espressione e di pensiero, di coscienza e di religione; sui valori della democrazia, della cultura, del dialogo, della solidarietà, dell'accoglienza, dell'inclusione; nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale; in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e le convenzioni internazionali ratificate dal nostro paese.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenendo, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita di una comunità scolastica.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, del personale docente e non docente della scuola, dei compagni, delle altre persone presenti a scuola ovvero con cui entrano in contatto in itinere e durante lo svolgimento delle attività didattiche promosse dall'Istituto fuori sede, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Sono tenuti a rispettare la privacy di ognuno.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti interni e dalle comunicazioni.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente strutture, macchinari, attrezzature, equipaggiamenti, sussidi didattici, arredi e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti non devono danneggiare, manomettere o usare impropriamente i presidi di sicurezza e di pronto soccorso, i dispositivi di segnalazione dell'emergenza, il materiale e i segnali disposti lungo le vie di esodo.
7. Gli studenti sono tenuti ad affrontare le verifiche individuali e collettive nel rispetto dei principi di responsabilità e di lealtà.
8. Gli studenti non possono utilizzare durante le lezioni dispositivi elettronici e telefoni cellulari senza l'autorizzazione del docente. Possono utilizzare il telefono cellulare in caso di emergenza.
9. Gli studenti non possono effettuare durante le lezioni riprese sonore o video o scattare fotografie senza l'autorizzazione del docente.
10. Gli studenti condividono con il personale della scuola la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura.

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

Finalità dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative. Hanno come obiettivo il rafforzamento del senso di responsabilità e il ripristino di una corretta convivenza all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono temporanee, ispirate al principio di gradualità e di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e la violazione disciplinare e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

L'Istituto assume l'iniziativa disciplinare anche in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, indipendentemente dai procedimenti investigativi o giudiziari eventualmente in corso. L'irrogazione delle sanzioni non esclude l'obbligo di denuncia del fatto da parte del dirigente scolastico all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un reato in base all'ordinamento penale.

Articolo 3

Libertà di opinione

La libera espressione delle opinioni è garantita a tutti gli studenti, nel rispetto dei valori democratici cui si ispira la Costituzione Italiana e delle normative di legge.

Articolo 4

Disposizione espressa

Nessuno studente può essere punito per una violazione se non l'ha commessa individualmente, volontariamente, consapevolmente. La volontà e la consapevolezza devono essere commisurate all'età e a eventuali situazioni di disagio o di disabilità.

Articolo 5

Effetti della sanzione

La sanzione disciplinare ha effetti sulla valutazione del comportamento dello studente. Non influenza la valutazione del profitto.

Articolo 6

Maggiore età

Lo studente che ha raggiunto la maggiore età può rappresentarsi in proprio e assumere decisioni durante l'istruttoria del procedimento disciplinare e in merito all'esecuzione della sanzione.

DELLE SANZIONI IN GENERALE

Articolo 7

Ambito di competenza

Il presente regolamento sanziona le violazioni degli studenti avvenute a scuola, in orario curricolare ed extracurricolare.

Si intende per scuola:

1. edifici dell'Istituto;
2. cortili interni ed esterni;
3. adiacenze esterne ai cancelli e alle recinzioni;
4. luoghi e ambienti dove si sviluppano le attività didattiche integrative fuori sede deliberate dagli organi collegiali o, comunque, riconducibili alla vita scolastica;
5. luoghi di transito e mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l'Istituto, ovvero per raggiungere i luoghi e gli ambienti di cui al punto 4.

Si intendono avvenute a scuola:

6. violazioni collegate al possesso e alla diffusione non autorizzata di immagini, documenti, dati sensibili, ovvero di tutte le altre informazioni personali tutelate dalle norme di legge, che vanno a ledere, direttamente o indirettamente, i diritti del personale della scuola, degli studenti e delle loro famiglie, dei terzi che, a vario titolo, partecipano alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari;
7. violazioni delle reti informatiche della scuola;
8. violazioni del registro elettronico della scuola.

Articolo 8

Sanzioni disciplinari e sanzioni accessorie

A) Le sanzioni disciplinari stabilite per le violazioni, in ordine crescente di gravità, sono:

<i>Sanzione</i>	<i>Denominazione</i>
1. Richiamo orale	RICH-OR
2. Richiamo scritto (nota disciplinare)	RICH-SCR
3. Ammonizione scritta	AMM-SCR
4. Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni	ALL1-3G
5. Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione, con obbligo di frequenza a scuola	ESCL-VIA
6. Allontanamento dalla comunità scolastica da quattro a sette giorni	ALL4-7G
7. Allontanamento dalla comunità scolastica da otto a undici giorni	ALL8-11G
8. Allontanamento dalla comunità scolastica da dodici a quindici giorni	ALL12-15G
9. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni	ALL>15G
10. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	ALL→TERM
11. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato	ALL-SCRU

La sanzione disciplinare dell'esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione è inclusa in tutte le sanzioni di grado superiore.

Si intende per sanzione disciplinare di grado inferiore o superiore la sanzione subito antecedente o successiva nell'elenco di cui sopra. Se la sanzione prevede un minimo e un massimo, sia la sanzione minima sia la sanzione massima sono diminuite al grado inferiore o aumentate al grado superiore.

B) Le sanzioni accessorie sono:

- | | |
|---|----------|
| 1) convocazione dei genitori; | CONV_GEN |
| 2) risarcimento del danno patrimoniale. | RISARC |

La convocazione dei genitori è inclusa in tutte le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

Il risarcimento del danno è previsto in tutti i casi di danneggiamento al patrimonio dell'Istituto.

Articolo 9

Organi competenti

A) Le sanzioni disciplinari sono irrogate dagli organi competenti:

- | | |
|--|--|
| 1. Richiamo orale | Docente attraverso il richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente |
| 2. Richiamo scritto (nota disciplinare) | Docente, sul registro elettronico, con specificazione dei comportamenti contrari ai doveri dello studente |
| 3. Ammonizione scritta | Docente, con controfirma del dirigente scolastico, ovvero dirigente scolastico, mediante comunicazione scritta ai genitori, con specificazione dei comportamenti contrari ai doveri dello studente |
| 4. Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni | Consiglio di Classe |
| 5. Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione | Consiglio di Classe |
| 6. Allontanamento dalla comunità scolastica da quattro a quindici giorni | Consiglio di Classe |
| 7. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni | Consiglio di Istituto |
| 8. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico | Consiglio di Istituto |
| 9. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato | Consiglio di Istituto |

Per le violazioni disciplinari commesse durante la sessione dell'esame di stato è competente la commissione d'esame e le relative sanzioni sono applicabili anche ai candidati esterni.

B) Le sanzioni accessorie sono irrogate dal dirigente scolastico. L'entità del risarcimento del danno è stabilita sentito il direttore generale dei servizi amministrativi e il responsabile dell'ufficio tecnico. Nella determinazione del risarcimento del danno si deve tenere conto anche delle condizioni economiche della famiglia dello studente.

Il consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, opera nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo lo studente oggetto della sanzione o il genitore di questi.

L'organo collegiale è validamente costituito se presente almeno la metà più uno dei componenti.

Lo studente sottoposto a procedimento disciplinare e i genitori di questi non assistono alla riunione dell'organo collegiale convocato per la delibera.

Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Non è ammessa l'astensione.

Articolo 10 Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla contestazione delle violazioni, salvo il richiamo orale, ovvero all'irrogazione, esecuzione e impugnazione delle sanzioni disciplinari, sono inviate per iscritto ai genitori dello studente o allo studente medesimo se ha raggiunto la maggiore età. Ai fini del presente Regolamento si intende per genitori:

- a) genitori biologici o adottivi;
- b) affidatari;
- c) tutore legale.

Per i genitori separati legalmente, nel caso di affido congiunto, l'Istituto invia comunicazione a entrambi i genitori alla condizione che l'Istituto sia stato informato per iscritto della situazione di stato civile e siano stati indicati i relativi indirizzi e-mail ovvero di domicilio.

L'Istituto invia ai genitori dello studente maggiore di età comunicazioni sul procedimento disciplinare in corso, salvo il diritto dello studente di non autorizzarne l'inoltro.

È ammessa per tutte le parti la trasmissione delle comunicazioni per e-mail. Per il richiamo scritto (nota disciplinare) e l'ammonizione scritta è ammessa la comunicazione mediante registro elettronico.

Articolo 11 **Esecuzione della sanzione**

La modalità di esecuzione della sanzione è stabilita nell'atto di irrogazione.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Articolo 12 **Riservatezza della sanzione**

La sanzione disciplinare non costituisce un dato sensibile. È inserita nel fascicolo personale dello studente e lo segue in occasione del trasferimento ad altra scuola. In questo caso, al fine di non creare pregiudizio nei confronti di terzi, l'Istituto coprirà con *omissis* l'identità delle altre persone coinvolte nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 13 **Estinzione della sanzione**

L'estinzione della sanzione si ha con il termine della esecuzione degli effetti.

Il trasferimento dello studente ad altra scuola, ovvero il trasferimento di uno studente presso l'Istituto, non estingue il procedimento disciplinare in corso di delibera ovvero la sanzione disciplinare i cui effetti non sono ancora terminati.

L'Istituto trasmetterà alla nuova scuola gli atti conclusivi del procedimento disciplinare in corso o relativi alla sanzione disciplinare non ancora estinta; ovvero, per lo studente in ingresso, darà seguito alla sanzione disciplinare non estinta deliberata da altra scuola.

Articolo 14 **Testimonianza e prova**

Le violazioni sono attestate dal personale direttivo, docente e non docente dell'Istituto, ovvero da un pubblico ufficiale, testimoni del fatto. Negli altri casi sono desunte, previa verifica da parte dell'istituzione scolastica, da testimonianze credibili ovvero da elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. In ogni caso il dirigente scolastico apre un'istruttoria formale, salvo per il richiamo orale, il richiamo scritto e l'ammonizione scritta.

L'aver assistito a una violazione, senza avervi partecipato, non dispensa lo studente dalla testimonianza. L'Istituto condanna l'atteggiamento reticente e lo sanziona nei limiti del presente regolamento.

Articolo 15 **Autotutela**

Nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato a esporre le proprie ragioni.

Lo studente maggiore di età può agire da sé in propria tutela durante l'intero procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica non precludono allo studente l'accesso a scuola per ottenere informazioni sullo sviluppo dell'attività didattica ovvero per concordare interventi finalizzati al rientro dello studente nella comunità scolastica.

DELLE VIOLAZIONI IN GENERALE

Articolo 16

Elemento psicologico della violazione

La minore età dello studente non esclude dalla responsabilità della violazione. Il risultato dell'azione od omissione, da cui il presente regolamento fa dipendere l'esistenza della violazione, deve essere valutato secondo la colpa o il dolo.

1. È colposo, o contro l'intenzione, l'evento dannoso o pericoloso non voluto dallo studente che si verifica a causa di negligenza o imprudenza, ovvero per inosservanza di altre norme o disposizioni.
2. È doloso, o secondo l'intenzione, l'evento dannoso o pericoloso preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

La violazione commessa sotto l'azione di sostanze alcoliche o stupefacenti non esclude né attenua la violazione. Quando più studenti concorrono nella violazione, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita.

Articolo 17

Gravità della violazione

La sanzione deve tenere conto della gravità della violazione, desunta:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dalla violazione;
- 3) dalle circostanze aggravanti.

Deve altresì tenere conto:

- 1) delle motivazioni della violazione;
- 2) delle condizioni di vita familiare e sociale.

Articolo 18

Caso fortuito, forza maggiore, costringimento fisico

Non è punibile lo studente che ha commesso la violazione per caso fortuito o per forza maggiore.

Non è punibile lo studente che ha commesso la violazione per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica o psicologica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dallo studente costretto risponde l'autore della violenza.

Articolo 19

Concorso di violazioni

Nel caso di concorso di più violazioni si applica la sanzione di maggiore gravità.

Articolo 20

Violazione tentata

Lo studente che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una violazione, risponde di violazione tentata, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Lo studente colpevole di violazione tentata è punito con la sanzione disciplinare di grado inferiore.

Articolo 21

Circostanze aggravanti

E' una circostanza aggravante se la violazione:

1. è dolosa
2. è diretta contro una donna;
3. è diretta contro soggetti con disabilità;

4. è diretta contro un pubblico ufficiale;
5. ha un'intenzione di discriminazione di genere, omofoba, razziale, religiosa, politica, sociale, xenofoba e, più in generale, del diverso;
6. ha profittato delle condizioni di minore difesa del più debole;
7. ha motivazioni abiette o futili;
8. ha cagionato ad altri lesioni fisiche o un verificabile trauma psichico;
9. vi è uso di oggetti atti ad offendere;
10. è commessa da persona travisata, o da due o più studenti che determinano il fatto;
11. è divulgata per millanteria attraverso mezzi di comunicazione di massa;
12. è una recidiva.

Articolo 22 **Recidive continuative**

Lo studente che, dopo aver subito due sanzioni disciplinari, fatto salvo il richiamo orale, commette una ulteriore violazione, può essere sottoposto a una sanzione disciplinare di grado superiore. La sanzione di grado superiore è obbligatoria dopo la terza violazione.

Articolo 23 **Limitazione di severità**

L'irrogazione della sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni ovvero fino al termine dell'anno scolastico non deve determinare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico, tale da precludere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

L'irrogazione della sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ovvero con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato è prevista alle seguenti condizioni, congiuntamente presenti:

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Articolo 24 **Circostanze attenuanti**

È circostanza attenuante, fino all'esclusione della responsabilità, lo stato di infermità o di disabilità che limita la capacità di intendere e di volere.

Articolo 25 **Sanzioni e frequenza**

Le sanzioni disciplinari del richiamo orale, dell'ammonizione scritta, dell'esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Se la sanzione disciplinare dispone l'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso chiedere con motivazione la sostituzione dell'allontanamento con la frequenza obbligatoria, ferma l'esecutività della sanzione. Il dirigente scolastico prende una decisione entro due giorni dalla richiesta.

Articolo 26 **Prescrizione**

La sanzione disciplinare deve essere comminata entro trenta giorni dalla contestazione dell'addebito. Decorso il periodo, la prescrizione estingue la violazione. Entro lo stesso termine viene disposta l'archiviazione.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso di impedimento della riunione degli organi collegiali, per tutto il corso del preavviso previsto dalle disposizioni di legge.

Articolo 27 **Conversione della sanzione**

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica, ovvero l'esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione, in attività a favore della comunità scolastica o in altra prevista dalle disposizioni di legge.

La durata dell'attività a favore della comunità scolastica è pari a quella della sanzione disciplinare. Tale attività può essere svolta in orario curricolare o extracurricolare.

Articolo 28 **Attività di conversione della sanzione**

Sono attività di conversione della sanzione disciplinare, da concordare per iscritto con lo studente e i genitori:

1. ripristino del decoro e della pulizia dei locali scolastici, dei cortili, delle aiuole, del manto erboso;
2. tenuta in ordine e catalogazione del patrimonio librario o degli archivi dell'Istituto;
3. piccole manutenzioni;
4. assistenza in portineria;
5. assistenza ai docenti di sostegno in progetti didattici;
6. frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
7. attività di ricerca e di produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su figure storiche del territorio significative per il loro impegno sociale;
8. partecipazione ad attività esterne coordinate dai servizi sociali; ovvero di assistenza gestite da organizzazioni di volontariato, governative e non governative; ovvero di assistenza gestite da comunità religiose riconosciute dallo stato;
9. altre attività individuate dallo studente, che promuovano un percorso di recupero formativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'Istituto autorizza le attività di conversione fuori sede previa sottoscrizione con i terzi affidatari di una convenzione che esoneri l'Istituto dalla responsabilità dei doveri di vigilanza e custodia. I genitori devono accettare per iscritto il patto di affidamento, esonerando l'Istituto da tale responsabilità. Tale patto deve essere accettato per iscritto anche dallo studente maggiore di età.

DELLE VIOLAZIONI IN PARTICOLARE

Articolo 29 **Rispetto delle regole**

A) Lo studente che:

1. non rispetta il regolamento delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
2. si attarda fuori dai cancelli, nei cortili o nell'atrio prima di entrare a scuola ovvero non osserva le norme di prudenza all'uscita di classe, dall'edificio o dai cancelli;
3. non rientra celermente in aula alla fine dell'intervallo, nel cambio d'ora, dopo le uscite temporanee dall'aula autorizzate;
4. non frequenta con regolarità le lezioni, senza giustificato motivo;
5. dimentica a casa il materiale scolastico o non svolge regolarmente i compiti assegnati;
6. consuma alimenti durante le lezioni senza autorizzazione;
7. sporca con cibi, bevande, carte o altro gli ambienti;
8. usa l'ascensore senza autorizzazione;
9. adotta un abbigliamento o un atteggiamento non consono all'ambiente scolastico;
10. contravviene all'estero a consuetudini e costumi del paese ospitante;
11. rifiuta di consegnare fogli, materiale didattico, dispositivi personali, se richiesto da chi ne ha l'autorità;

12. non rispetta le regole e le istruzioni di comportamento nei laboratori e nella palestra;
13. non osserva i valori della lealtà sportiva;
14. infrange le norme di sicurezza e di evacuazione;
15. non rispetta le norme riguardanti il fumo;
16. favorisce l'ingresso di estranei nell'edificio scolastico;
17. usa attrezzature, dispositivi e sussidi didattici senza autorizzazione;
18. utilizza un collegamento internet per motivi personali, non di studio e di ricerca;
19. utilizza dispositivi elettronici e il telefono cellulare senza autorizzazione;

è punito con la sanzione da RICH-OR a AMM-SCR.

Alla sanzione disciplinare per la violazione del divieto di fumo è aggiunta la sanzione prevista dal relativo regolamento.

B) Lo studente che:

20. utilizza non autorizzato appunti, testi, dispositivi elettronici, telefoni cellulari durante le verifiche in classe;
21. effettua non autorizzato riprese video o sonore, ovvero scatta fotografie;
22. non osserva le regole della prudenza accedendo con un mezzo di locomozione ai cortili della scuola, ovvero uscendone;
23. risulta assente alle lezioni senza giustificazione;
24. usa linguaggi d'odio;
25. istiga alla disobbedienza delle norme del presente regolamento ovvero delle leggi di ordine pubblico;
26. istiga alla violenza;

è punito con la sanzione da AMM-SCR a ALL1-3G e CONV_GEN.

C) Lo studente che:

27. esce dalla scuola senza autorizzazione;
- è punito con la sanzione da ALL1-3G a ESCL-VIA.

Articolo 30 Turpiloquio

Lo studente che:

1. esprime il proprio pensiero con un linguaggio triviale;
- è punito con la sanzione da RICH-OR a AMM-SCR.

Se vi è:

- a) insulto contro l'attività didattica;
 - b) bestemmia contro una divinità o i suoi simboli;
- è punito con la sanzione da AMM-SCR a ALL1-3G.

Articolo 31 Turbativa delle lezioni e interruzione del servizio scolastico

A. Lo studente che, al fine di creare distrazione, spasso, dileggio o turbativa:

1. disturba la lezione, ovvero crea disturbo all'entrata, all'uscita, durante la ricreazione o durante il cambio di insegnante o di aula;
 2. occulta o sottrae cose di compagni;
 3. provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo;
- è punito con la sanzione da RICH-OR a AMM-SCR.

B. Lo studente che, al fine di turbare la regolarità del servizio scolastico:

4. attiva azioni volte a impedire la prosecuzione delle lezioni o l'ingresso in classe o a scuola;
- è punito con la sanzione da AMM-SCR a ALL1-3G.

C. Lo studente che, al fine di interrompere la regolarità del servizio scolastico:

5. cagiona una interruzione del servizio;
è punito con la sanzione da ALL1-3G a ESCL-VIA.

Articolo 32 **Azioni pericolose**

Lo studente che, determinando in conseguenza un potenziale pericolo per l'incolumità fisica o psichica propria o delle altre persone:

A.
1. compie un gesto non astrattamente negligente o imprudente;
2. tiene un atteggiamento eccessivamente agonistico nell'attività sportiva, nonostante i richiami del docente;
3. usa attrezzature e macchinari di laboratorio senza autorizzazione;
4. getta a terra o urta cose o arredi al fine di esprimere stizza e ira;
è punito con la sanzione da AMM-SCR a ALL1-3G.

B.
5. lancia, pone o sospende cose atte a impaurire, imbrattare, creare panico o, comunque, a molestare persone, compresi gli artifici pirotecnici;
6. blocca od ostruisce finestre, porte, passaggi, ascensori, uscite di sicurezza;
7. innesca un fuoco senza autorizzazione;
è punito con la sanzione da ALL1-3G a ESCL-VIA.

C.
8. lancia o avvicina acidi, fiamme, corpi contundenti o incandescenti o altri oggetti atti ad offendere;
9. introduce oggetti atti a colpire e armi improprie;
è punito con la sanzione da ALL1-3G a ALL4-7G.
La violazione è più grave se l'atto è compiuto in un laboratorio ovvero con lancio all'esterno o dall'alto ovvero è diretto contro una persona specifica.

D.
10. introduce, distribuisce o fa uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, o di altri prodotti e materiali proibiti dalla legge;
11. porta armi a scuola;
è punito con la sanzione da ALL8-11G a ALL>15G.
Si intendono per armi quelle di cui all'art. 585 C. P. Sono assimilate alle armi proprie le armi giocattolo senza segnaletica distintiva.

Articolo 33 **Atti osceni**

Lo studente che:
1. mostra, espone o distribuisce scritti, disegni, immagini, oggetti o altro, anche in formato elettronico, che possano offendere il pudore;
è punito con la sanzione da AMM-SCR a ALL1-3G;
2. compie atti osceni;
è punito con la sanzione da ALL4-7G a ALL8-11G.

Articolo 34 **Distruzione e falsificazione di documenti, atti, procedure**

Lo studente che:

1. distrugge, rimuove, lacera, modifica, falsifica o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili:
 - a) comunicazioni, video, immagini, simboli esposti al pubblico, anche in formato digitale, per ordine della dirigenza della scuola o di altra Autorità;è punito con la sanzione da ALL1-3G a ESCL-VIA;
 - b) verifiche didattiche, documenti e materiale didattico del docente;
 - c) attestati e certificazioni ufficiali di terzi;
2. altera, o comunque falsifica, atti o procedure previste dalle norme di legge, dai regolamenti dell'Istituto o stabilite dal dirigente scolastico;
- è punito con la sanzione da ALL4-7G a ALL8-11G.

Articolo 35 **Falsa testimonianza e favoreggiamento**

Lo studente che:

- A.
 1. aiuta taluno a eludere la ricerca della verità o, comunque, aiuta taluno a evitare una sanzione;
 2. fornisce una testimonianza al dirigente scolastico, o a un suo collaboratore, o a un docente, affermando il falso o negando il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato;è punito con la sanzione da RICH-OR a ALL1-3G;
- B.
 3. induce un altro, con violenza o minaccia o promesse o offerte, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, è punito con la sanzione da ALL1-3G a ALL4-7G.La violazione è più grave se l'atto è finalizzato a eludere o a sminuire una propria violazione.

Articolo 36 **Identità personale, tutela del copyright e della privacy**

Lo studente che:

- A.
 1. attesta falsamente la propria identità o induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo ad altri un falso nome;
 2. viola una corrispondenza a lui non diretta, o una pagina di diario, o visualizza informazioni e immagini da un dispositivo elettronico senza l'autorizzazione del detentore, ovvero, in tutto o in parte, copia o sopprime tali informazioni e immagini;
 3. trattiene in suo possesso immagini, registrazioni, annotazioni private di altri, senza averne avuto l'autorizzazione, comunque ne sia entrato in possesso;è punito con la sanzione da AMM-SCR a ALL1-3G.
- B.
 4. diffonde immagini, registrazioni, documenti, annotazioni private di altri, senza averne avuto l'autorizzazione;è punito con la sanzione da AMM-SCR a ESCL-VIA.
- C.
 5. diffonde opere dell'ingegno creativo tutelate, o comunque tutelabili, ai sensi delle norme di legge a protezione del diritto d'autore, senza averne avuto l'autorizzazione;è punito con la sanzione da AMM-SCR a ALL4-7G.

Se le violazioni di cui al presente articolo sono a contenuto sessuale si applica la sanzione disciplinare di grado superiore.

Le violazioni sono più gravi se sono presenti dati sensibili ovvero la diffusione è avvenuta col tramite di un mezzo di comunicazione di massa ovvero vi è divulgazione delle generalità e dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

Articolo 37 **Violazione informatica**

Lo studente che, senza averne l'autorizzazione:

- A.
1. diffonde, o, comunque, mette a disposizione di altri, programmi informatici e file di cui non detiene un titolo per la loro diffusione;
 2. si introduce in un sistema informatico o telematico, o in una rete di computer, o in un account o in uno spazio digitale, protetti da misure di sicurezza;
 3. sottrae dati da un dispositivo, da un sistema informatico o da una rete di computer;
- è punito con la sanzione da AMM-SCR a ALL1-3G.
- B.
4. altera, modifica, cancella in tutto o in parte un programma o un sistema informatico, o informazioni e dati archiviati;
 5. inocula virus o altri malware in grado di autoreplicarsi al fine di interrompere il corretto funzionamento di un programma o di un sistema informatico;
- è punito con la sanzione da ALL1-3G a ESCL-VIA e RISARC.
- C.
6. modifica, o cancella in tutto o in parte, le informazioni archiviate sul registro elettronico;
- è punito con la sanzione da ALL4-7G a ALL-11G e RISARC.

Articolo 38 **Danneggiamento**

Lo studente che:

- A.
1. deturpa o imbratta cose mobili altrui, strutture murarie, infissi, arredi, mezzi di locomozione;
 2. sottrae, occulta, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili i segnali e i dispositivi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di salvataggio o di soccorso;
- è punito con la sanzione da AMM-SCR a ALL1-3G e RISARC;
- Se le cose di cui al punto 1 sono oggetti di culto, detenuti anche a titolo privato, la violazione è più grave;
- B.
3. distrugge, disperde, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili, cose mobili altrui; ovvero macchinari, dispositivi, strumenti, utensili, attrezzature, equipaggiamenti sportivi o di laboratorio, comunque destinati alla didattica;
 4. danneggia, in tutto o in parte, strutture murarie, infissi, arredi;
 5. danneggia gli impianti di erogazione delle forniture di gas, energia elettrica, acqua, ovvero ne attiva o disattiva indebitamente l'erogazione;
- è punito con la sanzione da ALL1-3G a ALL12-15G e RISARC.
- C.

6. cagiona un incendio o un allagamento;
 7. devasta e saccheggia ambienti;
- è punito con la sanzione da ALL12-15G a ALL>15G e RISARC.

Le violazioni di cui al presente articolo sono più gravi se il danno, comunque provocato:

- a) è finalizzato al compimento di un atto vandalico;
- b) fa derivare pericolo per l'incolumità delle persone.

Articolo 39

Furto

Lo studente che s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

è punito con la sanzione da ALL1-3G a ALL4-7G.

Articolo 40

Oltraggio, calunnia, diffamazione

Lo studente che:

- A.
 1. manifesta con atti o parole oltraggiose contro il sentimento religioso di taluno, la sua etnia o le idee politiche professate;
 2. usa espressioni ingiuriose verso un'altra persona;è punito con la sanzione da AMM-SCR a ALL1-3G.
- B.
 3. incolpa di una violazione taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di una violazione;è punito con la sanzione da ALL1-3G a ESCL-VIA.
- C.
 4. offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la sanzione da ALL1-3G a ALL4-7G.

Le violazioni di cui al presente articolo sono più gravi se vi è turbamento dell'ordine didattico ovvero sono recate col tramite dei mezzi di comunicazione di massa.

Se vi è uso di espressioni, diffusione o pubblicazione di informazioni e immagini a contenuto sessuale si applica la sanzione disciplinare di grado superiore.

Articolo 41

Molestia, minaccia, percosse, violenza

Lo studente che, con qualsiasi mezzo, usa a taluno:

1. molestia;
è punito con la sanzione da AMM-SCR a ESCL-VIA.
2. minaccia;
è punito con la sanzione da ALL1-3G a ALL4-7G;
3. percosse e violenza;
è punito con la sanzione da ALL8-11G a ALL>15G;

Se le violazioni sono a contenuto sessuale si applica la sanzione disciplinare di grado superiore.

La violazione è più grave:

- a) se vi è diffusione di informazioni e immagini che violano la dignità e il rispetto della persona;
- b) se vi è uso di strumenti informatici o telematici ovvero di mezzi che determinano una riproducibilità automatica;
- c) se il fatto è commesso da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa;
- d) se il fatto è commesso contro il personale dell'Istituto;
- e) se vi è reiterazione che cagiona un perdurante e grave stato di ansia o di paura o di imbarazzo o di vergogna ovvero ingenera un fondato timore per l'incolumità propria.

Articolo 42

Violazioni di particolare gravità

Lo studente che compie atti di gravità tale da determinare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica e un grave danno al prestigio dell'Istituto:

1. adottando un comportamento riprovevole e connotato da un altissimo grado di disvalore sociale;
2. ledendo gravemente la dignità e il rispetto della persona umana ovvero determinando una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
3. reiterando comportamenti gravemente intimidatori, vessatori, violenti;
4. inducendo o costringendo taluno, con violenza o minaccia, a compiere o subire atti sessuali;
5. avvalendosi della forza intimidatrice di un vincolo di collusione o associativo per intimidire e commettere illeciti; è punito con la sanzione da ALL>15G a ALL-SCRU.

Articolo 43

Altre violazioni

Le violazioni non previste nel presente Regolamento sono valutate e punite per affinità.

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 44

Avvio del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è avviato dall'Istituto attraverso la contestazione scritta della violazione e la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare a carico dello studente. Per la sanzione disciplinare del richiamo orale ha valore di comunicazione la contestazione immediata allo studente della violazione, sentite le sue ragioni. Per l'ammonizione scritta ha valore di comunicazione e di descrizione sintetica della violazione l'annotazione scritta sul registro elettronico ovvero la comunicazione del dirigente scolastico, previa contestazione allo studente della violazione e sentite le sue ragioni.

La contestazione, salvo il richiamo orale e l'ammonizione scritta, contiene la descrizione del comportamento dello studente e delle violazioni ai doveri. Include le indicazioni per l'esercizio del diritto di difesa e l'invito allo studente e ai genitori a esporre le ragioni a discapito.

Articolo 45

Istruttoria

L'audizione a difesa dello studente, eventualmente accompagnato dai genitori, avviene in sede protetta, in presenza del dirigente scolastico, o di un suo delegato, e del coordinatore di classe. Può avvenire in sede allargata, davanti ai componenti dell'organo collegiale deputato all'irrogazione della sanzione, prima dell'inizio della seduta, su richiesta dello studente o del presidente dell'organo. È ammessa la presenza di un esperto nominato dal dirigente scolastico e di un esperto nominato dai genitori dello studente. Nel caso del richiamo orale e dell'ammonizione scritta si procede all'audizione su richiesta della parte che ne ha interesse.

L'audizione è tenuta entro dieci giorni dalla contestazione del fatto e non prima di due giorni. La mancata presentazione dello studente o dei genitori, ovvero dell'esperto delegato, non sospende il procedimento disciplinare. Dell'audizione è fatto verbale in forma scritta.

Il dirigente scolastico convoca entro tre giorni dall'audizione protetta, in seduta straordinaria, con il necessario preavviso, l'organo collegiale deputato all'irrogazione della sanzione. È ammessa la convocazione urgente con atto motivato del dirigente scolastico.

Articolo 46 **Irrogazione della sanzione**

Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivato e deve fare riferimento alla finalità educativa della sanzione. Nel caso di sanzione che comporti l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, devono essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

Articolo 47 **Comunicazione della sanzione**

La comunicazione della sanzione disciplinare irrogata, e le sue motivazioni, deve essere inviata dal dirigente scolastico entro trenta giorni dalla contestazione della violazione. Deve indicare disposizioni, se previste, sulla esecuzione della sanzione.

Contestualmente devono essere comunicate istruzioni per esercitare la facoltà di conversione della sanzione disciplinare, se prevista, e il diritto di impugnare la sanzione comminata.

Il provvedimento è inserito nel fascicolo personale dello studente.

Non è richiesta comunicazione per la sanzione disciplinare del richiamo orale. È richiesta la comunicazione dell'ammonizione scritta se questa non è visualizzabile sul registro elettronico.

DELL'IMPUGNAZIONE

Articolo 48 **Organo di garanzia**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'organo di garanzia interno all'Istituto.

Compongono l'organo di garanzia:

1. il dirigente scolastico, che lo presiede, e il vicario del dirigente come supplente;
2. un docente titolare e uno supplente designato dal consiglio di istituto;
3. uno studente titolare e uno supplente eletto dagli studenti;
4. un genitore titolare e uno supplente eletto dai genitori.

L'organo di garanzia decide a maggioranza, in convocazione perfetta. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente. Può confermare, modificare, revocare la sanzione irrogata, motivando per iscritto la decisione. Può disporre la riconvocazione dell'organo collegiale irrogante in seduta congiunta con l'organo di garanzia.

I supplenti sostituiscono i titolari, se questi sono direttamente o indirettamente coinvolti nel fatto oggetto del ricorso. In assenza di supplente prende decisioni in merito alla surroga il consiglio di istituto.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Il dirigente dell'amministrazione scolastica regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, o da chiunque vi abbia interesse, contro le decisioni dell'organo di garanzia dell'Istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale. L'impugnazione va esercitata entro quindici giorni.

Articolo 49 **Impugnazione**

L'atto di impugnazione della sanzione disciplinare deve essere presentato all'organo di garanzia dallo studente, se maggiorenne, ovvero dai genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione. Deve indicare ragioni motivate dell'impugnazione.

L'impugnazione sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.

L'organo di garanzia assume decisioni entro dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione disciplinare è da intendersi confermata.

La comunicazione della decisione e le sue motivazioni devono essere comunicate dal dirigente scolastico ai genitori dello studente entro sette giorni dalla decisione.